



**CITTÀ DI POMPEI**  
Provincia di Napoli

V SETTORE TECNICO  
Servizio Ambiente

# REGOLAMENTO

## *del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani*

(approvato con delibera C.C. n. 32 del 28.05.2009)

**IL DIRIGENTE**  
Ing. Michele Fiorenza

*Collaboratori:*

Dott.ssa Teresa Federico  
Arch. Michele Gargiulo  
Geom. Carlo Vitiello  
Geom. Giuseppe Vangone

**IL CONSIGLIERE DELEGATO  
ALL'AMBIENTE**  
Ing. Amato La Mura

**IL SINDACO**  
Avv. Claudio D'Alessio

Pompei, marzo 2009

000004

## Articolo 1

### *Oggetto*

1. Le norme e le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano il conferimento e la raccolta integrata dei rifiuti e si applicano alle aree ed agli ambiti territoriali in cui è svolto il servizio.
2. La regolamentazione tiene conto delle modalità con le quali attualmente viene svolto il servizio, fermo restando eventuali successive modifiche in caso di variazione dello stesso.
3. I rifiuti sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute nel progetto di raccolta differenziata approvato dal Consiglio Comunale, integrato con le disposizioni del presente Regolamento.

## Articolo 2

### *Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. e assimilabili*

1. Il servizio è svolto sull'intero territorio comunale ed interessa tutti i cittadini residenti ed i non residenti che si trovino occasionalmente sul territorio comunale.
2. I rifiuti solidi urbani (R.S.U.) delle utenze domestiche e quelli speciali ad essi assimilabili, delle utenze non domestiche, delle attività commerciali, artigianali, industriali e simili, unitamente ai rifiuti prodotti in occasione di mercati, feste, sagre sono obbligatoriamente conferiti:
  - a) in prossimità dell'abitazione (o dell'attività) per la raccolta porta a porta nei giorni e negli orari stabiliti;
  - b) direttamente nelle piattaforme comunale allorquando esse saranno allestite;
  - b) direttamente presso isole ecologiche allorquando esse saranno istituite;
  - d) direttamente in appositi contenitori, se previsti, per la specifica raccolta;
4. I sistemi di raccolta mediante contenitori, conferimento diretto in piattaforme o isole ecologiche possono coesistere.

## Articolo 3

### *Modifiche ed aggiornamenti*

Per giustificati motivi di efficacia ed economicità, all'interno del territorio comunale potranno essere previsti, dal responsabile del servizio in accordo con l'Amministrazione, limitati ambiti di raccolta cumulativi di più utenze, con modalità appositamente e preventivamente stabilite. In ogni caso, i perimetri di raccolta e l'organizzazione del servizio potranno essere modificati e/o aggiornati con ordinanza del Sindaco sentito il responsabile del servizio.

## Articolo 4

### *Raccolta differenziata*

1. Ad integrazione della prerogativa di *pubblica utilità*, propria della raccolta differenziata, il servizio si propone, nel rispetto del principio generale della separazione alla fonte di produzione, di:
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso la selezione ed il recupero di materiali fin dalla fase della produzione;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre consumi energetici e le emissioni dannose in atmosfera;

- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) conseguire obiettivi di risparmio per le operazioni di smaltimento e recupero dei materiali riciclabili.

#### Articolo 5

##### *Localizzazione di isole e piattaforme ecologiche Regole comuni di conferimento per isole e contenitori domestici e condominiali*

1. La localizzazione delle isole ecologiche e delle piattaforme, la loro struttura, ed eventuali variazioni, sono disposte dall'Amministrazione Comunale di intesa con il responsabile del servizio. Analogo dimensionamento riguarda il numero e la qualità dei contenitori per la raccolta differenziata, sia quella porta a porta, che quella integrativa di isole e piattaforme.
2. La localizzazione deve comunque tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli autoveicoli utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio.
3. La eventuale raccolta (presso isole o piattaforme) in cassonetti, contenitori e campane a svuotamento meccanizzato o manuale e con altri sistemi è regolata dalle seguenti norme che valgono anche per il conferimento differenziato porta a porta:
  - nei contenitori delle piattaforme vanno introdotti unicamente i materiali indicati sul contenitore stesso contrassegnato dai colori o altri contrassegni diversificati;
  - eventuali materiali non conformi al contrassegno vanno separati e conferiti come previsto per la specifica tipologia;
  - materiale voluminoso e comunque qualsiasi contenitore e imballo rigido (scatole in cartone e bottiglie in plastica), prima di essere depositato nel contenitore, deve essere piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo l'ingombro.
5. La raccolta differenziata a domicilio ed il conferimento diretto dei rifiuti presso isole e piattaforme deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

#### Articolo 6

##### *Tipologia dei contenitori porta a porta*

1. Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori da distribuire per la raccolta porta a porta, sono determinati in base alla tipologia del rifiuto e ai quantitativi medi statistici già acquisiti.
2. L'Amministrazione Comunale, sulla base delle esperienze fatte e delle modifiche che potranno avvenire per le modalità di differenziazione dei rifiuti e dei sistemi di raccolta, si riserva la facoltà di effettuare la raccolta differenziata anche con l'uso di altri contenitori.

#### Articolo 7

##### *Modalità di conferimento differenziato dei rifiuti*

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti è obbligatorio con le modalità stabilite nel progetto avviato dal Comune di Pompei il 1° luglio 2008 con il calendario già in vigore, che potrà subire variazioni in caso di necessità. Detto progetto fa seguito a quello precedentemente sperimentato a decorrere dal 5 marzo 2007, e sarà ulteriormente incrementato non appena saranno raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata (50%) e di riduzione della spesa per la discarica (40%).

L'attuale organizzazione del servizio è la seguente:

	SERVIZIO
1	Servizio di raccolta domiciliare Porta a Porta (umido e secco) al centro e nelle zone periferiche - 6 giorni su sette.
2	Servizio di raccolta domiciliare Porta a Porta di VETRO E METALLI (alluminio e banda stagnata) su tutto il territorio inclusa la periferia
3	Servizio di raccolta domiciliare Porta a Porta di PLASTICA E CARTA su tutto il territorio inclusa la periferia
4	Servizio raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti speciali del CIMITERO COMUNALE (non assimilabili agli urbani), compreso costo discarica
5	Servizio di SPAZZAMENTO ANCHE DOMENICALE in tutto il territorio
6	Servizio di RIASETTO POMERIDIANO in tutto il territorio

## 2. Materiali contenenti amianto ed altri rifiuti pericolosi.

Alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta integrata dei r.s.u. è affidata la responsabilità della vigilanza e comunicazione istantanea al comune in caso di ritrovamento di amianto o altri rifiuti pericolosi. Essa è altresì tenuta alla redazione di un piano generale di lavoro esteso a tutto il territorio, redatto ai sensi del titolo VI bis del D.Lgs. n. 626/94, al fine ridurre i tempi dei singoli interventi, per i quali verranno riconosciute le sole spese di conferimento.

### Articolo 8 *Ritiro dei rifiuti*

Il mancato rispetto dell'orario di conferimento ed una differenziazione non perfettamente effettuata, non autorizza l'operatore addetto al servizio a non ritirare il sacchetto dei rifiuti.

In ogni caso, dovrà essere informato l'ufficio che provvederà ad applicare le sanzioni di cui al presente regolamento. Inoltre l'operatore applicherà sui sacchetti irregolarmente conferiti un apposito adesivo con la scritta : "conferimento non conforme".

### Articolo 9 *Divieti*

E' assolutamente vietato:

- scaricare, abbandonare, gettare qualsiasi rifiuto in area pubblica o privata;
- abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico o rifiuti derivanti da demolizioni e scavi;

- incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

#### Articolo 10

##### *Trasporto e caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature*

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologate ed assoggettate ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie; pertanto deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
3. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono venire periodicamente lavati e disinfettati e devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale se di propria competenza (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, divieti di accesso, etc.).
4. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
5. Il trasportatore è tenuto a raccogliere i rifiuti eventualmente sparsi lungo il percorso del servizio ed alla pulizia del luogo interessato.

#### Articolo 11

##### *Trasferimento o trasbordo dei rifiuti*

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità, deve avvenire in modo da evitare dispersioni di rifiuti nel suolo e nelle aree circostanti.
2. Chi opera il trasbordo e causa la dispersione di cui al comma 1 è tenuto alla immediata e perfetta pulizia dell'area.

#### Articolo 12

##### *Trattamento intermedio e finale*

1. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti conferiti dal servizio di raccolta, deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

#### Articolo 13

##### *Regolarità del servizio*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali, per festività o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo a persone o all'ambiente, il Comune valuterà eventuali responsabilità anche di carattere erariale.

#### Art. 14

##### *Rifiuti speciali inerti*

1. Sono compresi fra i rifiuti inerti, a titolo esemplificativo:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi ;
  - gli sfridi di materiali da costruzione;
  - i materiali ceramici;
  - i vetri di tutti i tipi non avviati al riuso;
  - le rocce e i materiali litoidi da costruzione
  - terra e materiali provenienti dalla manutenzione di giardini (sassi e ghiaia ).
2. Questi rifiuti possono essere smaltiti nelle discariche appositamente autorizzate ove non contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi.
  3. I materiali inerenti di natura lapidea, considerati di materia prime secondarie, possono essere destinati alle specifiche attività previste dalla normativa.
  4. A titolo esemplificativo si elencano, tra i materiali che possono essere oggetto di riuso: sfridi e rottami di laterizio di ceramica cotta e di ceramica cruda non smaltata, materiali provenienti da scavi, laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, provenienti dalla frantumazione di materiali da demolizione e costruzioni purchè privi di amianto.

#### Art. 15

##### *Rifiuti contenenti amianto*

1. Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che contengono amianto, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione al fine di non costituire rischio per gli addetti e, più in generale, per la popolazione esposta.
2. Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre.
3. Le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare al competente servizio A.S.L. copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione, nonché consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

#### Art. 16

##### *Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso*

Rientrano nella categoria di rifiuti speciali:

- parti di veicoli a motori;
- carcasse di autoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;
- carcasse di imbarcazioni e loro parti;

Questi rifiuti sono conferiti a soggetti autorizzati per procedere alla demolizione ed alla rottamazione in modo da ottenere il massimo recupero possibile.

#### Articolo 17

##### *Usi vietati nel conferimento*

1. Nel conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:
  - rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani;
  - rifiuti speciali inerti (calcinacci e simili );
  - rifiuti urbani pericolosi;

- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

#### Articolo 18

##### *Conferimento di rifiuti urbani derivanti da potatura o sfalcio di giardini e simili*

I rifiuti urbani derivanti da operazioni di potatura e sfalcio di giardini pertinenziali (e adiacenti ad abitazioni) di modeste estensioni e comunque non superiori a 200 mq, possono essere conferiti al servizio urbano con le modalità stabilite per la raccolta differenziata.

Le quantità da conferirsi di volta in volta devono essere modeste in modo da non intralciare il servizio.

Si stabilisce che tale modesta quantità non deve essere superiore a quella contenuta in una busta ben compressa delle dimensioni simili a quelle distribuite dal Comune.

Tali rifiuti devono essere privati, prima del conferimento, delle parti di maggiori dimensioni (ramaglie).

L'Amm.ne potrà disporre il conferimento di detti rifiuti presso siti, isole, stazione o altro appositamente attrezzati.

#### Articolo 19

##### *Attività di compostaggio*

1. Allo scopo di concorrere alle finalità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune promuove ed incentiva l'attività di compostaggio, intesa quale trattamento in proprio della frazione organica dei R.S.U. e della frazione vegetale da parte dell'utenza al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost).

L'adesione all'attività di compostaggio in proprio da diritto alla fruizione dell'apparecchiatura necessaria, nei limiti di disponibilità da parte dell'Amministrazione.

#### Articolo 20

##### *Obblighi dell'utente*

1. L'utente è tenuto:

- ad avviare a recupero in proprio la frazione organica dei rifiuti prodotti dall'unità di appartenenza dell'utente stesso (frazione umida e verde) ed utilizzare i prodotti di risulta (compost) esclusivamente sul proprio fondo (giardino, orto, ecc.) provvedendo contestualmente:
- ad esonerare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta di sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso;
- ad applicare le tecniche del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

#### Articolo 21

##### *Esclusioni*

1. Non possono aderire al compostaggio le utenze che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un'area scoperta non pavimentata, di proprietà privata di dimensioni sufficienti ed idonea allo scopo.

#### Articolo 22

### *Modalità di svolgimento del compostaggio*

1. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utenza interessata in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e, comunque, non dar luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini;
2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche di rifiuti secondo le istruzioni indicate dal Comune o dal Gestore del servizio e provvedere alla differenziazione del materiale restante (secco indifferenziato) del rifiuto originariamente conferito come da programma di raccolta;
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di varie metodologie quali: contenitori denominati "compostiere domestiche", buche, concimaie.

### **Articolo 23** *Modalità di adesione*

1. Per aderire alla forma di smaltimento diretto tramite compostaggio, l'utente deve presentare apposita domanda nella quale autocertifica il possesso o il prossimo acquisto per l'utilizzo di un'effettiva ed efficiente struttura di compostaggio. Il Comune, tramite il gestore, offrirà gratuitamente un numero limitato di apparecchi per il compostaggio domestico, secondo modalità che saranno preventivamente rese note.

### **Articolo 24** *Controlli*

Il Comune o il gestore del servizio, attraverso personale appositamente incaricato, sottoporrà l'utente aderente al compostaggio ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento e la corrispondenza a quanto certificato.

### **Articolo 25** *Uso improprio*

L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste dal presente Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica revoca od esclusione dalla eventuale riduzione della tariffa nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa.

### **Articolo 26** *Recesso*

L'utente che intenda recedere dall'attività, per comprovati motivi, dovrà darne comunicazione scritta al Comune o al gestore del servizio, provvedendo alla restituzione della compostiera eventualmente ottenuta in comodato d'uso.

### **Articolo 27** *Inizio dell'attività*



Considerato che l'attività di compostaggio di alcune utenze comporterà variazioni per il servizio sia sotto l'aspetto tecnico-organizzativo che sotto l'aspetto economico, l'inizio dell'attività sarà consentita solo in seguito ad apposito provvedimento.

#### Articolo 28

##### *La piattaforma comunale (o isola ecologica)*

1. La piattaforma comunale è una struttura recintata, presidiata ed aperta in determinati orari, la cui funzione consiste essenzialmente nel ricevere e raccogliere temporaneamente una parte dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata per il loro trasbordo in cassoni scarrabili a tenuta e l'invio a piattaforme di recupero e/o discariche.

#### Articolo 29

##### *Attività ammesse*

1. Nella piazzola è altresì ammesso il conferimento diretto da parte di utenze domestiche e non domestiche di rifiuti urbani e assimilati differenziati nella forma stabilita quando ne ricorra la necessità per casistiche debitamente autorizzate.
2. Oltre alle suddette attività, nella piattaforma sono ammesse le operazioni di semplice scomposizione manuale e di riduzione volumetrica delle componenti solide e non pericolose dei rifiuti ammessi.
3. E' prevista altresì la raccolta dei rifiuti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), da depositare temporaneamente in appositi scarrabili prima dell'invio a piattaforme autorizzate.
4. In seguito all'attivazione di apposite convenzioni e all'adeguamento del sito, si provvederà anche al ritiro di quantità regolamentate di rifiuti speciali solo se provenienti dalle utenze domestiche quali inerti, pneumatici, batterie per auto, piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici.
5. Sarà anche possibile, attivate le necessarie convenzioni e attrezzata la piattaforma in tal senso, procedere eventualmente all'applicazione di particolari convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali.

#### Articolo 30

##### *Attività non ammesse*

Non sono ammesse nella piattaforma le seguenti attività:

1. il conferimento e cernita dei rifiuti urbani non differenziati;
2. le operazioni di trattamento dei rifiuti, fatte salve quelle specificatamente ammesse;
3. lo stazionamento degli utenti, dopo il conferimento, se non autorizzato dal gestore.

#### Articolo 31

##### *Orari di apertura*

1. L'orario di apertura al pubblico e agli operatori è regolato di intesa con il gestore con adeguata informazione agli utenti.
2. Gli orari di apertura dovranno tener conto delle necessità degli utenti, degli obblighi contrattuali del personale impiegato e della organizzazione tecnica del servizio.
3. Degli orari di accesso e delle modalità di gestione dovrà essere data adeguata informazione agli utenti.

U

**Articolo 32**  
*Assistenza agli utenti*

1. Il gestore è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo della piattaforma dando informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il gestore è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente alle tipologie di rifiuti che per le loro caratteristiche dimensionali, di ingombro, etc., costituiscano pericolo per il conferitore, l'operazione di collocazione nei relativi contenitori adottando le necessarie misure di prevenzione e di sicurezza.

**Articolo 33**  
*Manutenzione della piattaforma*

1. Il gestore è tenuto a curare il buono stato della piattaforma.
2. Al verificarsi di abbandono di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla piattaforma, il gestore è tenuto, qualora la tipologia dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e allo spostamento negli specifici contenitori, salvo l'individuazione di coloro che non hanno rispettato le norme e l'applicazione delle relative sanzioni (da parte del Comune).

**Articolo 34**  
*Obblighi dell'utente e divieti previsti*

1. E' fatto divieto di abbandonare rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno della piattaforma.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento corretto nei confronti del responsabile della piattaforma.
3. E' vietato l'accesso degli utenti in assenza del responsabile.
4. E' vietato l'accesso di qualsiasi utente nella piattaforma in presenza di automezzi in manovra.
5. E' vietato l'ingresso di qualsiasi automezzo nella piattaforma quando su di essa sia la presenza di utenti.

**Articolo 35**  
*Caratterizzazione dei beni ingombranti e rifiuti  
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. I rifiuti ingombranti, come genericamente definiti dall'art. 184 comma 2 lettera a) del Dlgs 152/06, sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti. Sono beni ingombranti: vecchi mobili, poltrone, armadi, divani, materassi, reti, cucine economiche, ecc. ( codice CER 20 03 07).

2. I rifiuti RAEE (*rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*), vanno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 227 del Dlgs 152/06 (RAEE). Il decreto che regola la materia è il D.Lgs. n.151/05.

A titolo di esempio, sono compresi in tale tipologia:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori codice CER 20 01 23
- b) televisori codice CER 20 01 35
- c) computer codice CER 20 01 35
- d) lavatrici e lavastoviglie codice 20 01 36
- e) condizionatori d'aria codice CER 20 01 23

3. I suddetti rifiuti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma dovranno essere conferiti con le modalità che

il Comune stabilirà e renderà noto, in ottemperanza alle disposizioni della normativa comunitaria emanata con apposita direttiva recepita dal D.Lgs. n.151/05.

Per garantire la protezione dell'ambiente e inviare i RAEE a centri di trattamento adeguati, è prevista la raccolta differenziata di tali apparecchiature. Attualmente i cittadini possono conferire i propri rifiuti alle piattaforme appositamente istituite anche in via temporanea. A regime sarà possibile riconsegnare gratuitamente il rifiuto direttamente al rivenditore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura della medesima tipologia.

4. Tali rifiuti non sono conferibili nel caso in cui siano il risultato di una attività artigianale, commerciale, industriale e/o agricola; essi, in tal caso, rientrano in fattispecie diversamente regolate.

### Articolo 36 *Modalità del conferimento*

1. Tutte le utenze domestiche del comune di Pompei potranno conferire direttamente i rifiuti ingombranti nella piattaforma comunale che verrà appositamente allestita, fermo restando il diritto di ritiro a domicilio attualmente in vigore.

2. Prima del conferimento dovranno essere contattati gli uffici per concordare il giorno e gli orari per il conferimento al fine di accertare la possibilità dell'effettivo conferimento e eseguire una prima analisi del rifiuto al fine di evitare dinieghi.

3. Il soggetto conferitore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme:

- deve conferire esclusivamente i materiali ammessi
- deve ridurre il volume degli ingombranti
- deve seguire le indicazioni del personale e della segnaletica
- deve soffermarsi nel sito solo per il tempo necessario al conferimento evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione dei materiali e degli scarrabili.

4. L'ufficio preposto al servizio darà ampia pubblicità ai numeri telenumerici da contattare.

### Articolo 37 *Verifiche, accessi e rilevazioni*

1. I rifiuti dovranno essere conferiti in modo ordinato al fine di consentire facilmente il controllo visivo ed il loro deposito nell'apposito scarrabile da parte dell'operatore comunale.

2. Il responsabile del sito comunale di conferenza deve verificare la provenienza e registrare i rifiuti conferiti in un apposito data base anche del tipo semplice con annotazione manuale.

3. L'accesso al sito per il conferimento potrà aversi solo in assenza di operazioni di carico e scarico e comunque in assenza di operazioni di servizio con mezzi meccanici e/o automezzi.

4. L'accesso alla piattaforma potrà avvenire solo in presenza del responsabile comunale e dovrà essere da questi autorizzato.

5. Nel caso in cui nel sito sia presente un'utente gli automezzi in entrata, prima di accedere al sito, dovranno attendere il completamento delle operazioni in corso e l'uscita dell'utente dalla piattaforma.

### Articolo 38 *Rifiuti esterni - Campo di applicazione*

1. Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani esterni come definiti precedentemente.
2. E' in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza su aree pubbliche o ad uso pubblico.

#### Articolo 39

##### *Articolazioni del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni*

1. Rientrano fra i compiti del servizio i seguenti:
- Espurgo pozzetti stradali per la raccolta delle acque meteoriche.
  - Asporto carogne di animali giacenti su suolo pubblico;
  - Pulizia periodica delle fontane, fontanelle,
  - Pulizia periodica di portici di uso pubblico e monumenti pubblici;
  - Asportazione siringhe giacenti su suolo pubblico
  - Asportazione rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva e fatto salvo la denuncia penale prevista dalla vigente normativa.

#### Articolo 40

##### *Area di espletamento del servizio e modalità di spazzamento dei rifiuti urbani esterni*

Le modalità di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, sono espressamente previste nel progetto di raccolta integrata dei rifiuti e nell'offerta tecnica aggiudicata all'attuale gestore, modalità approvate dal Consiglio Comunale e che qui si intendono integralmente riportate.

Esse riguardano:

- le strade e le piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- spazi di uso pubblico dei centri abitati, marciapiedi e edifici pubblici anche se ricadenti fuori da centri abitati;
- i tratti urbani delle strade provinciali;
- le aree a verde pubblico non recintate quali viali, aiuole spartitraffico e spazi verdi di arredo stradale.

#### Articolo 41

##### *Installazione ed uso dei contenitori portarifiuti*

1. L'Amm.ne provvede all'installazione di appositi contenitori porta rifiuti a disposizione degli utenti degli spazi pubblici con particolare riferimento a centri abitati, piazze, marciapiedi, alberate ed edifici pubblici.
2. Lo svuotamento dei cestini dovrà avvenire con frequenza concordata ed in ogni caso ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.
3. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni, ingombranti.

#### Articolo 42

##### *Pulizia delle caditoie stradali*

1. Le caditoie e le griglie stradali vanno mantenute pulite e libere al fine di assicurare il regolare deflusso. La pulizia è effettuata in base ad un programma in modo da assicurare almeno un intervento semestrale, salva l'esigenza di più interventi.

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie, in particolare è vietato eseguire le pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

#### Articolo 43

##### *Pulizia delle aree esterne ad esercizi pubblici*

1. Tutti i titolari di concessioni per occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, ristoranti, chioschi e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, utilizzando eventualmente propri contenitori porta rifiuti di tipo approvato dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalla frequenza od orari in cui viene effettuato il pubblico servizio di spazzamento ed individuando, in modo da non istituire intralcio e pericolo, con vasi transenne o altro, la superficie occupata. I suddetti obblighi sussistono anche per chi occupa senza titolo aree pubbliche fermo restando l'azione sanzionatoria e per il recupero della tassa.

2. Devono provvedere alla pulizia delle aree adiacenti quegli esercizi che per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati chioschi stagionali e simili, abbiano le aree esterne, anche se di uso pubblico, ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità prescritte per i rifiuti urbani interni.

4. All'orario di chiusura l'area occupata o antistante l'esercizio deve essere perfettamente pulita.

#### Articolo 44

##### *Carico e scarico di materiali*

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere alla pulizia delle aree interessate. In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili.

#### Articolo 45

##### *Mercati e banchi di vendita all'aperto*

1. I concessionari ed occupanti di banchi di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, comprese le operazioni di carico e scarico, conferendoli in appositi contenitori e in ogni caso rispettando le indicazioni disposte dal responsabile del servizio.

2. L'area del singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

4. Per le aree dove vengono prodotti i rifiuti suddetti, non ricadenti in area mercatale saranno dettate specifiche direttive per concessionari ed occupanti di banchi di vendita di cui al comma 1.

#### Articolo 46

##### *Cantieri*



1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori giornaliera, a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino interessate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.
2. E' inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possano essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da cantieri relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

#### Articolo 47

##### *Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna-park*

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. L'autorizzazione alla temporanea occupazione di suolo pubblico dovrà prevedere le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dall'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e alle installazioni di luna-park; a tale proposito dovrà essere acquisito il parere preliminare del responsabile del servizio. Gli interventi di smaltimento saranno oggetto di specifica convenzione in base a tariffe.

#### Articolo 48

##### *Pulizia dei muri, delle siepi e dei rami interessanti spazi pubblici*

1. E' fatto obbligo ai conduttori amministratori o proprietari di muri fronteggianti la pubblica via di provvedere alla loro pulizia da erbe infestanti ed allo spazzamento del suolo pubblico sottostante dopo le operazioni.
2. E' fatto altresì obbligo ai conduttori amministratori o proprietari di spazi limitrofi alla proprietà pubblica di provvedere:
- 1) alla potatura e/o taglio delle siepi della proprietà privata fronteggianti lo spazio pubblico evitando l'intralcio al pubblico passaggio e di provvedere allo spazzamento del suolo pubblico dopo le operazioni;
  - 2) alla potatura dei rami degli alberi della proprietà privata che invadono lo spazio pubblico e di provvedere allo spazzamento del suolo pubblico dopo le operazioni;
  - 3) allo spazzamento giornaliero dello spazio pubblico (strada, banchina, marciapiede) per l'intero tratto interessato dalla caduta di foglie, rami e frutti provenienti da siepi e piante della proprietà privata.

#### Articolo 49

##### *Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche*

1. Le persone che conducano cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compresi i parchi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni su marciapiede, aree di transito in genere ed aree attrezzate per i giochi dei bambini.
2. Dovranno in tal senso provvedere all'asporto di escrementi.
3. Modalità dettagliate sulla condotta dei cani ed altri animali e il regime sanzionatorio saranno oggetto di apposita ordinanza sindacale.

#### Articolo 50

##### *Volantinaggio*

- U
1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, per le piazze e gli altri spazio di uso pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
  2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

**Articolo 51**  
*Vigilanza e controllo*

1. Il controllo della stretta osservanza di quanto previsto nel presente Regolamento è di competenza della vigilanza urbana e in particolare di quanti espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale (vigili ambientali, guardie ambientali, ecc.), salvo i controlli di diversa competenza.
2. Gli operatori del servizio sono tenuti a segnalare tutte le violazioni al presente regolamento agli incaricati della vigilanza che dovranno procedere alla immediata contestazione o alla notifica entro i termini previsti.

**Articolo 52**  
*Violazioni e sanzioni*

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo non si concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/200, che prevede un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro.
2. Si applicano altresì le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e, segnatamente, quelle contenute negli artt. 192, 255 e 256.
3. **In particolare:**
  - a) l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  - b) è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
  - c) chiunque viola i divieti di cui ai punti precedenti e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dalle autorità preposte al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, salvo l'applicazione di sanzioni anche di natura penale previste dallo stesso codice dell'ambiente;
  - d) l'abbandono o il deposito di rifiuti ovvero la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro;
  - e) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 252/06, e' punito:
    - con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    - con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
  - f) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26.000 euro. Si

2

applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

4. Le sanzioni riguardanti i condomini saranno comminate ai relativi amministratori. In mancanza dell'amministratore, verrà comminata la quota parte della sanzione ai singoli condòmini.

5. Gli esercenti di attività commerciali, artigianali e pubblici servizi sono tenuti a rispettare il calendario di raccolta differenziata e a conferire i rifiuti alla stregua degli utenti residenziali, salvo diverse disposizioni appositamente emanate per le singole categorie.

In caso di reiterate violazioni (dopo il terzo verbale) verrà disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio da uno a cinque giorni. Tale ordinanza verrà emessa anche nel caso che la reiterazione riguardi violazioni di diversa natura, purchè inerente alla raccolta dei rifiuti.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concessionari di stalli mercatali e a tutte le occupazioni di suolo pubblico temporanea o permanente.

I concessionari dell'area mercatale dovranno depositare i rifiuti in appositi sacchetti che verranno loro consegnati dal Comune. Detti sacchetti saranno prelevati dalla ditta che gestisce il servizio di igiene urbana presso le stesse utenze, immediatamente dopo la chiusura del mercato.

#### Articolo 53

#### Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme degli altri Regolamenti Comunali, nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento rifiuti.

#### Articolo 54

#### Validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito delle approvazioni nelle forme di legge.
2. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali e/o ordinanza contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.
3. Sono altresì abrogate le norme tecniche ed igieniche comunali in contrasto con il presente Regolamento.



9

INDICE

		Pagina
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.S.U. assimilabili	3
Art. 3	Modifiche ed aggiornamenti	3
Art.4	Raccolta differenziata	3
Art.5	Localizzazione di isole e piattaforme ecologiche	4
	Regole comuni di conferimento per isole e contenitori domestici e condominiali	
Art.6	Tipologia dei contenitori porta a porta	4
Art.7	Modalità di conferimento differenziato dei rifiuti	4
Art.8	Ritiro dei rifiuti	5
Art.9	Divieti	5
Art.10	Trasporto e caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature	6
Art.11	Trasferimento o trasbordo dei rifiuti	6
Art.12	Trattamento intermedio e finale	6
Art.13	Regolarità del servizio	6
Art.14	Rifiuti speciali inerti	7
Art.15	Rifiuti contenenti amianto	7
Art.16	Rifiuti costituiti da veicoli a motori e simili fuori uso	7
Art.17	Usi vietati nel conferimento	7
Art.18	Conferimento di rifiuti urbani derivanti da potatura o sfalcio di giardini e simili	8
Art.19	Attività di compostaggio	8
Art.20	Obblighi dell'utente	8
Art.21	Esclusioni	8
Art.22	Modalità di svolgimento del compostaggio	9
Art.23	Modalità adesione	9
Art.24	Controlli	9
Art.25	Uso improprio	9
Art.26	Recesso	9
Art.27	Inizio dell'attività	10
Art.28	La piattaforma comunale (o isola ecologica)	10
Art.29	Attività ammesse	10
Art.30	Attività non ammesse	10
Art.31	Orari di apertura	10
Art.32	Assistenza agli utenti	11
Art.33	Manutenzione della piattaforma	11
Art.34	Obblighi dell'utente e divieti previsti	11
Art.35	Caratterizzazione dei beni ingombranti e rifiuti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	11
Art.36	Modalità del conferimento	12
Art.37	Verifiche, accessi e rilevazioni	12
Art.38	Rifiuti esterni - campo di applicazioni	13
Art.39	Articolazioni del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni	13
Art.40	Area di espletamento del servizio e modalità di spazzamento dei rifiuti urbani esterni	13
Art.41	Istallazione ed uso dei contenitori portarifiuti	13
Art.42	Pulizia delle condotte stradali	14
Art.43	Pulizia delle aree esterne ad esercizi pubblici	14
Art.44	Carico e scarico di materiali	14
Art.45	Mercati e banchi di vendita all'aperto	14
Art.46	Cantieri	15
Art.47	Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna - park	15
Art.48	Pulizia dei muri, delle siepi e dei rami interessanti spazi pubblici	15
Art.49	Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	15
Art.50	Volantinaggio	16
Art.51	Vigilanza e controllo	16
Art.52	Violazioni e sanzioni	16
Art.53	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali	17
Art.54	Validità del regolamento	17